

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.670 DEL 30/09/2014

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL

DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N.2166 -PROROGA CONGEDO RETRIBUITO
AI SENSI DELL'ART.42,COMMA 5,D.LGS N 151/2001

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 30/09/2014	Al 15/10/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

- PREMESSO** che con provvedimento n° 2988 del 11/12/2013 alla dipendente, matricola n° 2166, in servizio presso questa ASL, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è stato concesso un periodo di congedo retribuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs n° 151/2001 a decorrere dal 12/12/2013 all' 11/06/2014 (per complessivi mesi 6), per prestare assistenza al coniuge convivente, soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/92;
- ATTESO** che con provvedimento n°353 del 30/05/2014 è stato concesso alla suddetta un ulteriore periodo di congedo allo stesso titolo, a far data dal 12/06/2014 al 11/10/2014 (per complessivi mesi quattro);
- VISTA** la nota prot. n° 38580 del 20/08/2014 con la quale la sopraccitata ha chiesto la proroga del periodo di congedo retribuito previsto dall'art. 42 comma 5, del D. Lgs n° 151/2001, a far data dal 12/10/2014 al 11/12/2014;
- VISTO** l'art. 42, comma 5, del D.Lgs del 26.03.2001 n° 151, come modificato dall'art. 4, del D.Lgs n° 119 /2011, che individua i soggetti legittimati alla fruizione del congedo straordinario per l'assistenza alle persone in situazione di handicap grave, e che il coniuge convivente rientra a tutti gli effetti tra i soggetti titolari alla fruizione di tale congedo;
- RILEVATO** che il congedo di che trattasi può essere fruito per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa;
- può essere fruito in modo continuativo o frazionato;
- durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico fino ad un importo massimo concedibile pari a € 47.351,00 per l'anno 2014, importo da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il periodo medesimo è valutato ai fini del solo trattamento di quiescenza, incide negativamente sulla maturazione delle ferie e sulla tredicesima mensilità, è coperto da contribuzione figurativa, non è valutabile ai fini del TFS né del TFR;
- ACCERTATO** che sussistono in capo alla richiedente i presupposti per il riconoscimento del diritto previsto dal già citato art. 42, del D.lgs N 151/2001 e la nuova richiesta rientra nel limite massimo concedibile;
- RITENUTO** di accogliere la richiesta della dipendente matricola n° 2166;

Vista la Deliberazione n. 3013 del 18.12.2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti Aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati e adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente.

VISTI

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni;
la L. 8 marzo 2000 n. 53 ;
la L. 5 febbraio 1992 n. 104;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte ;

- di concedere alla dipendente, matricola n° 2166 la proroga del periodo di congedo concesso con provvedimento n° 353 del 30/05/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs n 151/2001, per assistere il coniuge convivente in situazione di handicap grave, a far data dal 12/10/2014 al 11/12/2014 (per complessivi mesi 2);

-di dare atto che nell'arco della vita lavorativa la dipendente ha già usufruito complessivamente di mesi 10 di congedo allo stesso titolo, e non viene pertanto superata la durata massima prevista dalla normativa in argomento;

-di dare atto che durante il periodo di congedo alla dipendente compete un' indennità pari all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico e, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, esclusi gli effetti relative alle ferie, alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto;

-di dare atto altresì, che il congedo di che trattasi verrà revocato, qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari che ne hanno giustificato la concessione.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
(Dott.ssa Giovanna Puzzi)**

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Il Responsabile dell'istruttoria
Maria Giovanna Addis